



IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Avv. Cristina BAUCO

Diretta 19 ottobre 2009

IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELLA COOP.



Art. 2519 , primo comma, c.c.: “Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”.

Art. 2519, secondo comma, c.c.” L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili le norme sulla s.r.l. nelle coop. con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro”.

Art. 2520 c.c.: Applicazione delle leggi speciali

Art. 2543 c.c.: Organo di controllo

Art. 2544 c.c.: Sistemi di amministrazione

Art. 223 - *septies* Disp. Att. codice civile: applicazione, se compatibili, delle norme dettate in punto di collegio sindacale e di amministratori ai componenti dei corrispondenti organi dei due sistemi alternativi

IL SISTEMA DUALISTICO



Ai sensi dell'art. 2409 – *octies* c.c. il sistema dualistico si basa su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza ai quali spettano la gestione dell'impresa e il controllo.

Peculiarità: fatta eccezione per i primi componenti, i consiglieri di gestione vengono nominati dal consiglio di sorveglianza (previa determinazione del numero nei limiti indicati nello statuto). Simmetricamente al consiglio di sorveglianza spetta revocare i consiglieri di gestione, in qualunque tempo, salvo il diritto di risarcimento danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Il consiglio di sorveglianza può deliberare l'azione sociale di responsabilità nei confronti dei consiglieri di gestione e se la deliberazione è presa a maggioranza dei due terzi questi ultimi sono revocati d'ufficio e contestualmente sostituiti dal consiglio di sorveglianza.

N.B. In virtù di quanto previsto dall'art. 2351, ult. comma, c.c., lo statuto può riservare ai possessori di strumenti finanziari la nomina di un **componente indipendente del consiglio di gestione**.

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA



Nella s.p.a. il consiglio di sorveglianza si compone di almeno tre componenti, anche non soci, nominati dall'assemblea (fatta eccezione per i primi che sono nominati nell'atto costitutivo) previa determinazione del loro numero.

Almeno un componente effettivo deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori.

Revoca dei componenti: i componenti del cds sono revocabili in qualunque tempo previa deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto al risarcimento del danno in assenza di giusta causa.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Oltre a quelle prima menzionate il cds:

- Approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato
- Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile adottato dalla s.p.a.
- Presenta la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.
- Riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili.
- Se previsto dallo statuto delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali, finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione.

Al cds si applicano alcune previsioni specificatamente dettate per il collegio sindacale, quali ad esempio, gli artt. 2402, 2406, 2408, 2409 septies c.c..

Il controllo contabile è sempre esercitato da un revisore o da una società di revisione

IL DUALISTICO NELLE COOPERATIVE S.P.A.

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Sulla disciplina generale dettata nell'ambito del modello corporativo della s.p.a. si innesta quella particolare (ma sparuta) prevista per le cooperative.

Ciò si evince dal dato normativo e più precisamente da:

- l'art. 2519, primo comma, c.c.
- l'art. 2544, secondo comma, c.c.

IL DUALISTICO NELLE COOPERATIVE S.P.A.: MODALITÀ DI NOMINA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



L'art. 2544, secondo comma, c.c. prevede che in caso di adozione del sistema di governance dualistico:

- I possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del cds e del cdg (dunque i possessori di strumenti finanziari nominano i componenti del cdg che nel sistema dualistico previsto per la s.p.a sono nominati dal cds)

Ratio: incentivare l'investimento in cooperative

Problema: a chi spetta revocare i componenti del cdg?

N.B.

Si replica la previsione dedicata alla nomina degli amministratori ex art. 2542, quarto comma, c.c.: anche in questo caso si ritiene che sia necessaria un'esplicita previsione dell'atto costitutivo in tal senso.

IL DUALISTICO NELLE COOPERATIVE S.P.A.: MODALITÀ DI NOMINA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



- I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche

Tale previsione, secondo alcuni, avrebbe il demerito di aver diminuito l'appeal del dualistico, in quanto nel cds non sarebbe stata assicurata la rappresentanza di stakeholders esterni alla compagine societaria

IL DUALISTICO NELLE COOPERATIVE S.P.A.: MODALITÀ DI NOMINA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Inoltre visto che:

- almeno un componente del cds deve essere iscritto nel registro dei revisori
- esistono le cause di incompatibilità *ex art. 2409-duodecies*, comma decimo, lett. c), c.c.

La possibilità di utilizzare concretamente il sistema dualistico è ridotta in modo significativo (es. cooperative di lavoro)

IL DUALISTICO NELLE COOPERATIVE S.P.A.: MODALITÀ DI NOMINA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Profilo di criticità:

Il cds, fatta eccezione per alcune ipotesi (previsione statutaria specifica che contempli tale ipotesi in caso di mancata approvazione o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del cdg o del cds), approva il bilancio.

Ciò non appare effettivamente compatibile con i principi posti anche a base della legge delega che raccomandavano di favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e con quanto previsto dal reg. Ce n. 1435/2003 relativo allo statuto delle SCE.

La legge impone all'organo di amministrazione all'organo di controllo di relazionare al momento dell'assemblea di approvazione di bilancio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (*ex art. 2545 c.c.*): all'assemblea viene sottratto anche il vaglio sulla relazione in oggetto.

IL DUALISTICO NELLE COOPERATIVE S.P.A.: MODALITÀ DI NOMINA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Si è suggerito di adeguare il modello dualistico alla cooperativa tramite previsioni statutarie ad hoc o in via interpretativa.

Si è suggerito di prevedere il sostanziale coinvolgimento della base sociale nella definizione degli indirizzi strategici.

(**Replica:** quando manca l'assemblea di bilancio esiste in ogni caso l'obbligo di assemblea annuale ex art. 2364 - *bis* c.c.) nel corso della quale il cds dovrà riferire ai sensi dell'art. 2409 - *terdecies*, comma primo, lett. f, c.c.).

SISTEMA MONISTICO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Ai sensi degli artt. 2409 – *sexiesdecies* e ss. c.c. il sistema monistico è configurato nell'ambito della disciplina della s.p.a. come caratterizzato da:

- un consiglio di amministrazione;
- un comitato costituito all'interno del consiglio di amministrazione.

L'art. 2409-*septiesdecies* nel definire le specificità del consiglio di amministrazione precisa che:

- gli spetta esclusivamente la gestione;
- almeno un terzo dei componenti deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci ex art. 2399 c.c. o da quelli indicati in codici di comportamento. La necessità che in capo a tali componenti esista il requisito dell'indipendenza risulta rafforzato dalla previsione del terzo comma che impone al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico a tutti i componenti l'obbligo di disclosure relativamente alla totalità degli incarichi eventualmente ricoperti in altre società.

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Il comitato per il controllo sulla gestione é interna corporis del consiglio di amministrazione al quale ne spetta (salvo diversa previsione statutaria) la nomina e l'indicazione del numero dei componenti.

Esso è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dai requisiti di indipendenza di cui all'art. 2409 septesdecies.

Tali amministratori:

- non sono membri del comitato esecutivo
- non sono delegati e ad essi non possono essere attribuite particolari cariche e non possono svolgere funzioni, anche di mero fatto, attinenti alla gestione dell'impresa.

Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori

COMPITI DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



- Vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema del controllo interno e del sistema amministrativo e contabile nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione
- Svolge ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile
- Esercita i poteri - doveri riconosciuti al collegio sindacale ex art. 2408 c.c.

(Non è tenuto, allora, a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione).

REVOCA DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



- Si prevede la possibilità che il componente venga revocato e sostituito dal consiglio di gestione senza indugio.
- Nessun cenno ad una giusta causa di revoca in assenza della quale si verifichi l'obbligo risarcitorio

SISTEMA MONISTICO NELLA COOPERATIVA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Art. 2544 c.c. (Sistemi di amministrazione), terzo comma c.c.: “la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'art. 2409 – *sexiesdecies* c.c., agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono far parte del comitato esecutivo”.

Questa è l'unica regola ad hoc per le cooperative: i possessori di strumenti finanziari possono eleggere componenti del consiglio di amministrazione

SISTEMA MONISTICO NELLA COOPERATIVA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Conseguentemente:

- gli amministratori nominati dai possessori di strumenti finanziari non possono essere operativi né far parte del comitato esecutivo;
- possono far parte del comitato per il controllo sulla gestione, ai sensi dell'art. 2409 – *octiesdecies*, laddove siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399 c.c..

SISTEMA MONISTICO NELLA COOPERATIVA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Manca tra le previsioni dettate per le coop. che abbiano adottato il sistema monistico di amministrazione e controllo un rinvio alla previsione di cui all'art. 2545 c.c. dettata specificatamente per amministratori e sindaci, e dunque per l'organo che gestisce e per l'organo che controlla.

In effetti la relazione imparziale anche sul carattere mutualistico della cooperativa da parte dell'organo di controllo nel sistema monistico appare di dubbia fattibilità atteso che i suoi componenti sono al contempo amministratori e dunque tenuti a esprimere le proprie osservazioni sul punto nella relazione ex art. 2428 c.c.



Art. 2543 c.c. “*Organo di controllo*”

1) Esatta ricostruzione della problematica:

cosa intende con organo di controllo il legislatore? Solo il controllo sulla gestione ovvero anche il controllo contabile?

L'art. 2543 c.c. fa espresso riferimento al collegio sindacale, tacendo in merito alla funzione di revisione.

2) Le ipotesi in cui scatta l'obbligo di nomina del collegio sindacale sono indicate nell'art. 2543 c.c. L'art. 2543 rappresenta una deroga alla regola adottata per il tipo lucrativo della s.p.a.

Nel modello della s.p.a. lucrativa il collegio sindacale è organo essenziale e indefettibile del sistema di governance.



I sostenitori della logicità della previsione di cui all'art. 2543 c.c. hanno osservato come al contempo la norma:

- preveda un effettivo risparmio per imprese cooperative di piccole dimensioni;
- nei casi in cui il collegio sindacale sia obbligatorio, ne abbia favorito la composizione da parte di soggetti indipendenti e in possesso di specifici requisiti di professionalità;
- **eccezione: cooperative bancarie 150 bis TUB.**

ART. 2543, PRIMO COMMA, C.C.



La nomina del collegio sindacale è obbligatoria:

- nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. ovvero quando ricorrono le situazioni di obbligo di nomina per le s.r.l., e pertanto:
 - quando il capitale sociale è superiore o uguale a 120.000 Euro, capitale minimo stabilito per le società per azioni;
 - quando vengano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti (*ex art. 2435-bis*):
 - totale attivo maggiore di 4.400.000 Euro;
 - ricavi superiori a 8.800.000 Euro;
 - numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiore a 50 unità;
- nei casi in cui la cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi .

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI



Dal combinato disposto dell'art. 2519, secondo comma, e dell'art. 2543, primo comma, si può argomentare che:

- una società cooperativa che pur avendo dovuto adottare il modello della s.p.a. con sistema tradizionale, in quanto composta da un numero di soci superiore a 19 e con un attivo patrimoniale non inferiore a 1.000.000 euro, non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale in quanto il capitale sociale è inferiore a 120.000 euro e contemporaneamente non risultano emessi strumenti finanziari non partecipativi;
- una cooperativa che pur avendo adottato il modello della s.r.l., in quanto dotata di un attivo patrimoniale inferiore ad 1.000.000 euro e di un numero di soci inferiore a 20, debba necessariamente attendere alla nomina del collegio sindacale in quanto, ad esempio, dotata di un capitale sociale di 120.000 euro.

MODALITÀ DI NOMINA



L'atto costitutivo può prevedere che:

- il diritto di voto nell'elezione dell'organo sia attribuito proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico (deroga al voto pro capite);
- ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione sia assegnata la possibilità di eleggere fino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo (evidente volontà di favorire la raccolta all'esterno attribuendo ai finanziatori un potere di controllo);
- per le quotate dovrebbe trovare applicazione l'art. 148, comma 2, TUF che richiede la presenza di clausole nell'atto costitutivo volte ad assicurare la presenza del sindaco di minoranza.

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE



- Trovano applicazione le previsioni dettate per il modello lucrativo della s.p.a.
- Applicazione dell'art. 2397: soci o non soci.
- Previsione statutaria che può consentire che la maggioranza dei sindaci sia socio, ovvero che la totalità dei sindaci sia soci ovvero che i sindaci siano eletti tra le categorie dei soci.

N.B. anche in questo caso va tenuto conto dell'ipotesi i incompatibilità prevista dall'art. 2399, comma primo, lett. c), c.c.

DOVERI E POTERI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



I medesimi che spettano ai sindaci della s.p.a

N.B. Al collegio spetta sempre vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e su suo concreto funzionamento

Tale dovere va messo in relazione con quello di relazionare **ex art. 2545 c.c.**

CONSEGUENZE DELL'INTERPRETAZIONE MAGGIORITARIA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Interpretazione letterale: l'art. 2543 c.c. consente previsioni statutarie che prevedano l'adozione del modello s.p.a. tradizionale senza alcuna nomina del collegio sindacale finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2543 c.c.

In definitiva si può verificare che:

- la coop. - s.p.a. adotti il sistema tradizionale senza che al suo interno esista il collegio sindacale perché non siano superati i limiti di cui al secondo o terzo comma dell'art. 2477, ovvero perché non siano stati emessi strumenti finanziari non partecipativi;
- la coop.- s.p.a può in ogni caso prevedere statutariamente l'organo di controllo, a prescindere dal superamento dei parametri;
- la coop.- s.p.a. adotti il sistema tradizionale, non preveda alcunché in punto di collegio sindacale (in quanto non tenuta a nominarlo ex lege), ma sia tenuta a nominare il revisore.

Differenza con l'adozione di uno dei sistemi alternativi.

CONSEGUENZE DELL'INTERPRETAZIONE MAGGIORITARIA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



- INCOERENZA SISTEMATICA DELLA PREVISIONE:
non dovrebbe ritenersi mai ammissibile la costituzione di società di cooperative s.p.a. che abbiano adottato il sistema tradizionale escludendo la presenza del collegio sindacale che rappresenta ontologicamente il modello stesso.
- CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEI SISTEMI ALTERNATIVI:
non si effettua distinzione rispetto al modello lucrativo della s.p.a. quanto a gestione e quanto a controllo sulla gestione.

REVISIONE CONTABILE NELLE COOP. - S.P.A.

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Per quanto attiene alla funzione di revisione contabile, la normativa del codice civile sulle cooperative non contiene riferimenti specifici.

Nelle cooperative che adottano il modello s.p.a. con il sistema di amministrazione tradizionale è sempre obbligatoria (stante il principio generale ex art. 2519 c.c. e quello di cui all'art. 2409 – *bis*, c.c.) così come nelle cooperative che adottano il modello s.p.a. con sistema di amministrazione dualistico o monistico.

REVISIONE CONTABILE NELLE COOP. - S.P.A.

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Nelle prime, la funzione di revisione può essere demandata al collegio sindacale se si tratti di cd. società chiuse e di società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, in base ad apposita scelta statutaria ex art. 2409 – *bis*, terzo comma, c.c.

In tal caso il collegio è composto da revisori contabili.

Nelle seconde la funzione sarà svolta da un revisore o da una società di revisione.

ORGANO DI CONTROLLO NELLA S.R.L.

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Nella s.r.l. non si registrano le asimmetrie riscontrate con la disciplina prevista per il tipo societario lucrativo.

Piena corrispondenza tra quanto prevede l'art. 2477, secondo e terzo comma, e il rinvio all'art. 2543 c.c.

N.B. L' art. 2477 c.c. è stato previsto per regolamentare l'istituto del collegio sindacale nelle s.r.l. **atteso che in tale forma organizzativa societaria tale organo sociale non esiste *ab origine* come nelle società per azioni**, bensì diviene obbligatorio solo al raggiungimento di determinati parametri patrimoniali ed economici.



Se la coop. – s.r.l. supera i parametri indicati nell'art. 2543 c.c. ed è obbligatoria la presenza del collegio sindacale, trova applicazione la regola di cui all'art. 2477, ult. comma: se l'atto costitutivo non prevede diversamente il controllo contabile è esercitato dal collegio.

Nei casi diversi:

- ammissibilità della previsione statutaria del collegio sindacale anche al fuori delle ipotesi di cui al 2477: in questo caso, in virtù della previsione di cui all'art. 2477, primo comma, l'autonomia statutaria stabilisce le competenze e i poteri del collegio;
- ammissibilità della previsione statutaria che tace in merito alla presenza del collegio sindacale e prevede la presenza di un revisore.